



Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania

Il Giudice dr. Mario Miele a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.10.2025; rilevato che parte ricorrente ha chiesto la fissazione delle modalità attuative del provvedimento d'urgenza, concesso con ordinanza del 3 settembre 2025; considerato che la predetta istanza avanzata ai sensi dell'art. 669 duodecies cpc, si fonda principalmente sull'eccezione dell'istanza della mancanza dei titoli conseguiti dall'insegnante di sostegno assegnata al minore; considerato che l'Istituto Scolastico si è costituito nel presente procedimento, sostenendo di aver dato attuazione al provvedimento emesso ai sensi dell'art.700 cpc; rilevato che non sussistono ragioni per fissare ulteriori modalità attuative del provvedimento d'urgenza, atteso che l'istituto scolastico ha adempiuto a quanto indicato nella predetta ordinanza; rilevato, infatti, che contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, l'istituto scolastico ha regolarmente affiancato al minore un'insegnante di sostegno, secondo le modalità indicate dall'attuale disciplina; rilevato, infatti, che in atti è stato dimostrato che l'istituto scolastico ha avanzato al Provveditorato agli Studi di Salerno plurime richieste per l'individuazione dell'insegnante di sostegno con esito negativo (cfr all.to 4 della memoria di costituzione dell'Istituto Scolastico); rilevato che la circostanza in cui non siano disponibili insegnanti di sostegno è stato legislativamente prevista, laddove all'art.12 comma 9 dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 prevede che:"9. In caso di ulteriore incapacienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio"; ritenuto che la stessa disciplina dettata dal legislatore per la scuola pubblica, prevede la possibilità in caso di mancanza di insegnanti di sostegno, come nel caso *de qua agitur*, di assegnare l'incarico a personale privo di specializzazioni; rilevato, dunque, che il provvedimento del 3.10.2025 è stato adeguatamente attuato dall'Istituto Scolastico, secondo quanto stabilito dall'attuale disciplina;

rilevato che il presente procedimento è stato quindi incardinato dall'istante, non per difficoltà nell'attuazione del provvedimento cautelare, o per l'inerzia dell'Istituto, ma contestando la nomina della dott.ssa Pifferi, indicata dall'Istituto come insegnante di sostegno;

considerato che secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione: *"L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni; ne consegue che le eccezioni sollevate dalla parte tenuta all'osservanza del provvedimento non hanno natura di opposizione agli atti esecutivi ma vanno fatte valere nel giudizio di merito"* (cfr Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5010 del 26 febbraio 2008);

considerato, volendo entrare comunque nel merito, che l'assegnazione dell'incarico di insegnante di sostegno effettuato dalla scuola, oltre ad essere pienamente conforme alle norme dettate dal legislatore per l'individuazione dell'insegnante di sostegno, è anche volta ad impedire la discriminazione del minore;

rilevato, infatti, che la dott.ssa Pifferi, nominata insegnante di sostegno, è regolarmente iscritta al corso annuale per il conseguimento del TFA e che tale circostanza le dà diritto ad essere iscritta con riserva nella graduatoria di prima fascia per l'insegnamento di sostegno, ai sensi dell'art.7 della citata Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024;

considerato che tale nomina sicuramente è volta alla tutela dei diritti del minore e rappresenta un "accomodamento ragionevole" ai sensi dell'art. 2 ai sensi dell'art. 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepito dall'art. 3 del D.Lgs. 66/2017;

rilevato, dunque, che non sussistono ragioni per dettare modalità di attuazione, laddove l'istituto scolastico ha già adempiuto all'ordinanza del 3.10.2025 applicando l'attuale disciplina;

ritenuto che le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico di parte istante, soccombente ai sensi dell'art. 91 cpc, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 669 duodecies cpc da _____, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale di _____ ;
condanna parte istante alla refusione delle spese di lite in favore dell'«

» che si liquidano in euro 2.026,00, oltre rimborso

forfettario e oneri di legge, se dovuti.

Si comunichi

Vallo della Lucania, 5.11.2025

Dr. Mario Miele